



CITTA' DI CASORIA
(Città Metropolitana di Napoli)

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 02-02-2024

Sommario

ART. 1 Oggetto del Regolamento	3
ART. 2 Soggetto attivo.....	3
ART. 3 Presupposto per l'applicazione e definizione del tributo	3
ART. 4 Soggetti Passivi.....	4
ART. 5 Locali ed Aree non soggetti al Tributo	4
ART. 6 Determinazione della superficie tassabile.....	5
ART. 7 Esenzione/riduzione per produzione di rifiuti speciali	5
ART. 7-bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	7
ART. 8 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	8
ART. 9 Piano economico finanziario	8
ART. 10 Determinazione della tariffa	9
ART. 11 Articolazione delle tariffe	9
ART. 12 Periodi di applicazione del tributo	10
ART. 13 Tariffa per le utenze domestiche.....	11
ART. 14 Occupanti le utenze domestiche	11
ART. 15 Tariffa per le utenze non domestiche.....	12
ART. 16 Classificazione delle utenze non domestiche.....	12
ART. 17 Scuole statali.....	13
ART. 18 Tari giornaliera	13
ART. 19 Tributo provinciale	13
ART. 20 Agevolazioni per le utenze domestiche	14
ART. 21 Riduzioni per compostaggio	14
ART. 22 Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche	15
ART. 23 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo.....	16
ART. 24 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	16
ART. 25 Dichiarazione di inizio occupazione.....	17
ART. 26 Dichiarazione di variazione o cessazione	18
ART. 27 Versamenti e riscossione	19
ART. 28 Ravvedimento operoso	19
ART. 29. Utilizzo dei dati del contribuente.....	20
ART. 30 Inviti	20
ART. 31 Questionari e sopralluoghi.....	20
ART. 32 Liquidazione ed accertamento dell'imposta	20
ART. 33 Riscossione coattiva	21
ART. 34 Dilazioni	22
ART. 35 Sanzioni	22
ART. 36 Rimborsi	23
ART. 37 Compensazione.....	23
ART. 38 Interessi.....	24
ART. 39 Contenzioso – Reclamo - Mediazione	24
ART. 40 Disposizioni finali.....	24
ALLEGATO 1 - Categorie di utenze non domestiche.....	25

Regolamento Tari

ART. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI – prevista dai commi da 641 a 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- 2) La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, Art. 1, Legge 147/2013.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 Soggetto attivo

- 1) La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Casoria direttamente o tramite il suo concessionario.
- 2) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, nel territorio comunale, è svolto dal Comune di Casoria, in forma diretta, indiretta o attraverso apposita società partecipata.

ART. 3 Presupposto per l'applicazione e definizione del tributo

- 1) Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Sono soggetti all'applicazione del tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, nonché tutte le aree a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 3) Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 4) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali:
 - quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento;
 - quelli a destinazione pertinenziale abitativa (garage, cantine, soffitte, etc), potenzialmente utilizzabili, anche se privi di utenze o di arredi;
 - le aree e i locali ad uso non domestico forniti di impianti, attrezzature o utenze, o comunque, ogniqualvolta ufficialmente autorizzati all'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

- 6) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 7) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 (codice ambientale) così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii.

ART. 4 Soggetti Passivi

- 1) La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2) Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
- 3) Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali integrati e per gli incubatori di impresa, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree di uso comune.

ART. 5 Locali ed Aree non soggetti al Tributo

- 1) Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati al culto in senso stretto e quelli strettamente connessi al culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie). Sono, viceversa, tassabili eventuali locali annessi, adibiti ad abitazione e/o usi diversi da quelli di culto in senso stretto;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, ad

esclusione degli spazi destinati alla vendita;

- superfici destinate in senso stretto all'esercizio di attività sportiva, agonistica e non agonistica, detenute da società e/o associazioni sportive, che le utilizzano esclusivamente per le attività per cui risultano regolarmente affiliate a federazioni o a enti di promozione sportiva iscritti al registro CONI, con esclusione delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio di carburanti;
- aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti per i dipendenti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

- 2) Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6 Determinazione della superficie tassabile

- 1) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto-legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
- 2) Per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile è quella calpestabile, fermo restando il rispetto di quanto previsto dai commi 645, 646 e 647 della L. 147/2013.
- 3) Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune o altro soggetto autorizzato, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 4) Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7 Esenzione/riduzione per produzione di rifiuti speciali

- 1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su

cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di riduzione della superficie
autocarrozzerie, caseifici, autofficine per riparazione veicoli e verniciature, galvanotecnici-fonderie	50
ambulatori medici e dentistici, lavanderie e tintorie, tipografie, officine di carpenterie metalliche, autofficine di elettrauto	40
pescherie, macellerie	30
falegnamerie, pasticcerie	20
rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristoranti	10
altre attività economiche non previste nelle precedenti categorie	5

3) Per fruire dell'esclusione prevista al comma 1), gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (CER), allegando piantina planimetrica corredata da relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri e ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti;
- b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero/smaltimento dei rifiuti, al Servizio Tari e al Servizio Rifiuti del Comune, i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice EER (CER), allegando tale documentazione:
 - modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e modello FIR;
 - attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - copia del registro di carico e scarico (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico);
 - copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;
 - autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante l'invarianza di quanto dichiarato nella denuncia originaria o di variazione.

Per i contribuenti tenuti alla presentazione del Mud, in deroga alla scadenza del 31 gennaio, la scadenza è fissata entro 60 gg dal termine previsto dal DPCM dell'anno di competenza per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.

L'omessa presentazione nei termini della comunicazione di cui al punto b) del presente comma comporta la decadenza dal beneficio.

4) La riduzione di cui al presente articolo è determinata in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso/discarico dell'importo dovuto

per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

5) Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali (come specificato al comma 1), la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto tassati quelli destinati al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo e/o quelli destinati alla commercializzazione.

6) Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare ogni anno la dichiarazione del tributo (in cui vanno indicate puntualmente le singole aree/locali per le quali si richiede la detassazione) entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. Nel caso dei magazzini di cui al comma 6, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

7) Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7-bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1) Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, emanato a seguito delle Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851, che ha modificato il D.Lgs. n.152/2006, prevedendo che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero o al riciclo.

2) Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, come sostituito dall'art. 14 L. 5 agosto 2022 n. 118, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero o al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni e deve riguardare ciascuna delle unità locali operative per le quali si intende ricorrere al mercato. L'Ente impositore ha, comunque, la facoltà di riammettere l'utente, previa richiesta, alla gestione pubblica, prima della scadenza dalla fuoriuscita.

3) La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 31 gennaio, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione va inviata al Servizio Rifiuti ed al Servizio Tari. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero o al riciclo di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico.

4) Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere

riportati, tra gli altri:

- i dati identificativi del contribuente;
- i dati identificativi del soggetto incaricato;
- i dati identificativi dell'utenza, quali, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico, distinte per codice EER (CER).

Alla comunicazione deve essere allegato l'accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti urbani.

5) Per la finalità di cui ai commi precedenti, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione di seguito elencata comprovante l'integrale avvio al recupero o al riciclo dei rifiuti urbani prodotti:

- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti;
- le fatture attestanti le prestazioni svolte nell'anno precedente dal soggetto incaricato.

In mancanza di tale documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

ART. 8 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 e successiva Delibera 03 agosto 2023 389/2023/R/rif dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 9 Piano economico finanziario

- 1) La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2) Sulla base della normativa vigente, il gestore, ed il Comune per quanto di competenza, predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 e successiva Delibera 03 agosto 2023 389/2023/R/rif dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive

deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

- 3) Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
- 4) La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5) Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6) L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 10 Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 11 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al precedente art. 9. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 11 Articolazione delle tariffe

- 1) Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 2) Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

- 3) In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 31/12/2007, n. 248;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
- 4) Il provvedimento di determinazione del piano economico finanziario stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- 5) Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 12 Periodi di applicazione del tributo

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini previsti, di cui all'art. 25 del Regolamento.
- 3) La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso e maggiore ammontare del tributo.
- 4) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo e priva di idonea documentazione atta a

dimostrare la data di effettiva cessazione si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.

- 5) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art.25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 13 Tariffa per le utenze domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, DPR n. 158/1999, corretta in base al coefficiente di adattamento (KA) che tiene conto della reale distribuzione della superficie degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, DPR n. 158/1999, sulla base di un coefficiente proporzionale di produttività (KB) in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
- 4) Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per i locali di pertinenza coincide con la quota fissa applicata all'unità principale, parametrata al numero degli occupanti. Per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

ART. 14 Occupanti le utenze domestiche

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, purché dimoranti nell'utenza per almeno sessanta giorni nell'anno solare.
- 2) Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione dei residenti nel Comune, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il numero degli occupanti. In assenza di dichiarazione il numero di occupanti sarà definito in 2 unità.
- 4) Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare ai sensi dell'art.25 del presente Regolamento il numero degli occupanti. In assenza di dichiarazione il numero di occupanti è definito convenzionalmente in 6.
- 5) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti

già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

- 6) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7) Per le unità immobiliari ad uso abitativo presso le quali si svolge attività ricettiva di "Bed and Breakfast", ai sensi della Legge Regionale n. 5/2001 e ss.mm.ii., occupata effettivamente da un nucleo familiare, nel cui immobile vi ha stabilito la residenza, che ad integrazione del proprio reddito, offre alloggio e prima colazione, con carattere saltuario e non professionale, utilizzando una parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere e per un massimo di otto ospiti, il numero degli abitanti è fissato, in via convenzionale in sei occupanti, oppure nel totale degli occupanti il nucleo familiare (o di quelli dichiarati quali effettivi occupanti) oltre ad ulteriori due componenti per ciascuna stanza adibita all'attività di B&B.
- 8) Per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente alle locazioni brevi, come definite dal comma 1, art. 4, D.L. n. 50/2017, la tariffa applicata è quella relativa ai nuclei familiari di 6 componenti ad uso continuativo, salvo diversa dichiarazione di parte sul numero potenziale massimo di occupanti.
- 9) il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 01 gennaio dell'anno di tassazione.

ART. 15 Tariffa per le utenze non domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KC = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR n. 158/1999.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KD = coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR n. 158/1999.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16 Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie indicate nel DPR. n.158/1999, di cui all'allegato 1; le tariffe Tari sono applicate sulla base del codice ATECO relativo all'attività principale o all'attività secondaria che presenta una superficie tassabile maggiore, se precisata in dichiarazione Tari.
- 2) Gli alberghi per essere ricompresi nella categoria "con ristorante" devono fornire nel corso dell'anno almeno un pasto completo. Non vengono ricomprese in questa categoria le strutture che servono in maniera esclusiva il servizio di colazione.
- 3) La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita,

esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e anche se ubicate in luoghi diversi.

Esclusivamente per le superfici tassabili delle attività industriali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.

- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica imprenditoriale e/o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. È fatto obbligo di dichiarare, allegando la planimetria in scala, la superficie destinata alla diversa destinazione d'uso.

ART. 17 Scuole statali

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I° grado, secondarie di II° grado, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis, Decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla Legge n. 31/2008.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 18 Tari giornaliera

- 1) La TARI si applica, con tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree o spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019 n. 160.
- 2) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, o da parte di altri soggetti autorizzati, esporre apposito cartellino dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, superficie utilizzabile, oneri versati (TARI).
- 3) In mancanza della corrispondente categoria di attività contenuta nel Regolamento è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
- 5) I Servizi comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono tenuti a comunicare al Servizio Tari tutte le concessioni rilasciate.

ART. 19 Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, d.lgs. n. 504/1992.

- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura massima del 5%; la percentuale applicata potrà essere inferiore al 5% se deliberato in tal senso dalla Città Metropolitana di Napoli.
- 3) Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020.

ART. 20 Agevolazioni per le utenze domestiche

- 1) In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, su proposta del competente Settore Sociale, e previa copertura della relativa spesa, riconosce un'agevolazione percentuale della tariffa dovuta, in favore degli utenti residenti che ne facciano richiesta e dimostrino di trovarsi nelle condizioni da individuare nello stesso atto, definendo contestualmente anche la tempistica e le modalità per usufruire dell'agevolazione. In particolare, la riduzione massima sarà possibile per i soggetti che versano nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico: nullatenenti e in condizioni di accertato grave disagio economico o persone abitualmente assistite dal Comune.
- 2) Il riconoscimento dell'agevolazione è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 21 Riduzioni per compostaggio

- 1) È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio.
- 2) Con apposita deliberazione, su iniziativa del competente Assessorato all'ambiente, sono individuati i presupposti, condizioni e modalità per effettuare il compostaggio ed accedere ai benefici di cui ai commi precedenti.
- 3) La riduzione è concessa su istanza degli interessati da presentare al Servizio Ambiente, che provvederà al rilascio di apposito nulla osta da inviare agli Uffici tributari per la determinazione del tributo dovuto.
- 4) Qualora a valle di verifiche si attesti il non corretto e completo utilizzo della compostiera e/o delle attrezzature come previsto dal Regolamento o si verifichi il conferimento di frazione organica al Servizio Pubblico, i soggetti abilitati alla vigilanza, così come individuati nel Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accertata la violazione, trasmetteranno l'elenco dei trasgressori agli Uffici tributari comunali, o ad altri soggetti autorizzati, che avranno cura di procedere al recupero del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 5) La riduzione di cui al presente articolo è determinata in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 22 Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, e alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A - Procedimento Unico Ordinario P.U.O.)
- 2) Le riduzioni di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate da apposita dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 3) La Giunta comunale, su proposta dei competenti Servizi comunali, e previa copertura della relativa spesa, può deliberare le seguenti agevolazioni:
 - a. agevolazione nella misura massima del 50% della parte fissa e variabile per le associazioni e organizzazioni non lucrative, con finalità sociali e ambientali regolarmente iscritte negli albi regionali e comunali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sempreché prestino, gratuitamente - a favore dell'Ente - servizi in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale, certificate dal competente Servizio Protezione civile;
 - b. agevolazione nella misura massima del 50% della parte fissa e variabile per un periodo massimo di 5 anni, in favore degli operatori commerciali vittime di fenomeni delinquenziali, che hanno denunciato forme di estorsione, corruzione o concussione anche indiretta (mediante azioni intimidatorie e temerarie) e aventi procedimenti penali in corso quale parte offesa, nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei "protocolli di legalità", sottoscritti dalla Amministrazione comunale;
 - c. agevolazione nella misura massima del 90% della parte fissa e variabile per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex art. 48, comma 3, lettera c), d.lgs. n. 159/2011) ed assegnati ad Enti, Associazioni Onlus ed Organizzazioni per pubbliche finalità.
- 4) Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Il riconoscimento della agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per la quale il beneficio è stato concesso. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene concessa l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 23 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

- 1) Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, tramite soggetti autorizzati.
- 2) La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella 4A presente nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 e, comunque, non può superare il 60% della quota variabile.
- 3) Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 4) Al fine di ottenere la riduzione di cui al comma 1 è necessario presentare annualmente apposita richiesta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di avvio al riciclo, al Servizio Tari e al Servizio Rifiuti del Comune, corredata dalla seguente documentazione:
 - a. modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e modello FIR;
 - b. attestazione e fatture delle quantità di rifiuti avviate a recupero suddivise per codice EER (CER) rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - c. copia del registro di carico e scarico (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico);
 - d. copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;
 - e. planimetria asseverata, da presentarsi la prima volta che viene richiesta la riduzione per il recupero e successivamente solo a seguito di variazioni riguardanti sia la superficie che l'utilizzo.

Per i contribuenti tenuti alla presentazione del Mud, in deroga alla scadenza del 31 gennaio, la scadenza è fissata entro 60 gg dal termine previsto dal DPCM dell'anno di competenza.

- 5) L'omessa presentazione dell'istanza di cui al comma precedente corredata dalla necessaria documentazione entro il termine del 31 gennaio comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 24 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura pari al 30% della tariffa in relazione ad una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta (cassonetto) rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- 2) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 3) Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono

essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani.

Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

ART. 25 Dichiarazione di inizio occupazione

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultino presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo, individuato nella persona che ne abbia il titolo di proprietà, locazione, usufrutto o qualsiasi altro diritto reale di godimento, ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
- 2) Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo sportello fisico tenuto presso l'ufficio protocollo del Comune, a mezzo sistema postale, con raccomandata a/r ed a mezzo PEC. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
- 3) La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe cittadina e, nel caso di soggetto non iscritto nell'anagrafe comunale, dall'occupante/detentore a qualsiasi titolo;
- b. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Numero degli occupanti;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale, se diverso dalla sede principale o legale;
- b. Generalità del legale rappresentante o suo delegato;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 1) In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 26 Dichiarazione di variazione o cessazione

- 1) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 25 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. *(Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).*
- 2) Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione a mezzo sportello fisico tenuto presso l'ufficio protocollo del Comune, a mezzo sistema postale, con raccomandata a/r ed a mezzo PEC.
- 3) Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, se diverso da quello di residenza o della sede principale o legale e la PEC (obbligatoria per le utenze non domestiche);
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - d) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti domiciliati);
 - e) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00.
- 4) Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 5) Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 6) In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

- 7) Gli uffici comunali preposti al Servizio Anagrafe della popolazione, in occasione della presentazione di istanze di iscrizione, variazione o cancellazione in anagrafe comunale, così come gli uffici comunali preposti al Servizio SUAP, in occasione della presentazione di istanza di apertura, variazione o cessazione di un'attività inviteranno il cittadino a presentare agli stessi sportelli apposita dichiarazione Tari per i successivi adempimenti, anche consegnando apposito modello dichiarativo.

ART. 27 Versamenti e riscossione

- 1) Il contribuente deve versare le somme dovute (per tributo comunale, per tributo provinciale e per le altre entrate da riscuotere insieme con la tassa rifiuti, se così previsto per legge) il cui ammontare complessivo è suddiviso in quattro rate, di cui tre rate a titolo di acconto (con scadenze fissate, rispettivamente, al 28 febbraio, al 30 aprile ed al 30 giugno), determinato sulla base delle tariffe approvate per l'annualità precedente e per un importo pari al 75% dell'importo dovuto (le tre rate a titolo di acconto possono anche essere versate in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno) e la quarta ed ultima rata a titolo di saldo/conguaglio determinata con l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno di competenza entro il 30 dicembre dell'anno.
- 2) La Giunta comunale, in caso di valutazioni appositamente motivate, potrà variare le scadenze delle rate di cui al precedente comma 1), stabilendo scadenze diverse e/o un diverso numero di rate.
- 3) Il Comune, o altro soggetto da esso incaricato ai sensi di legge, invia a ciascun contribuente, con annessi i modelli di pagamento precompilati, per posta ordinaria, o via mail o PEC, un avviso di pagamento, che potrà essere anche notificato nei modi previsti dalla legge, sulla base dell'ultima dichiarazione presentata e/o degli accertamenti notificati, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto, così come l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza.
- 4) Il tributo comunale è versato al Comune in via ordinaria tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17, del D.lgs. n. 241/1997. In aggiunta l'Amministrazione può prevedere altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 5) Il contribuente dovrà provvedere al pagamento del tributo dovuto, secondo i termini di cui al comma 1), o come diversamente stabilito ai sensi dei commi successivi.

ART. 28 Ravvedimento operoso

- 1) per i versamenti effettuati in ritardo, fino a quando non siano accertati d'ufficio e notificati, si applica la sanzione di cui all'art. 35, comma 1, del presente regolamento, ridotta come qui di seguito riportata:
 - ritardo entro il 14° giorno: 0,1% ogni giorno di ritardo sul tributo dovuto
 - ritardo entro il 30° giorno: 1,5% sul tributo dovuto
 - ritardo oltre il 90° giorno: 1,67% sul tributo dovuto
 - entro un anno dalla scadenza: 3,75% sul tributo dovuto
 - oltre un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione: 4,29% sul tributo dovuto;
 - oltre due anni dalla scadenza: 5% sul tributo dovuto
- 2) È consentita la presentazione della denuncia TARI e/o la rettifica dell'infedele o incompleta dichiarazione prodotta, fino a che non vi sia l'accertamento d'ufficio e la relativa notifica dello

stesso.

3) Alle somme dovute a titolo d'imposta vanno aggiunti gli interessi legali, con maturazione giorno

per giorno.

- 4) Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24 (o altre modalità di pagamento prevista per legge o che il Comune potrà attivare) riportando gli appositi codici tributo, distinti per Tari e Tefa, e rispettivi codici relativi a sanzioni e interessi. La decorrenza per gli interessi e le sanzioni è fissata alla data di scadenza della rata in un'unica soluzione, rispettivamente per l'annualità di competenza.
- 5) È consentito il ravvedimento operoso frazionato così come disciplinato dal comma 1 dell'art. 13-bis del D.lgs. n. 472/1997.

ART. 29. Utilizzo dei dati del contribuente

- 1) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali e/o altri soggetti incaricati dall'Ente impositore possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.

ART. 30 Inviti

- 1) L'ufficio tributario e/o altri soggetti incaricati dall'Ente impositore possono invitare il contribuente, a mezzo servizio postale o con mezzi telematici, con un preavviso di almeno 10 giorni, a fornire delucidazioni sulla propria posizione anche richiedendo l'integrazione o la correzione degli atti prodotti da presentarsi entro 60 giorni.
- 2) In assenza di risposta da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

ART. 31 Questionari e sopralluoghi

- 1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'Ufficio e/o altri soggetti incaricati possono inviare questionari al contribuente, con invito a restituirli, compilati e firmati, entro 60 giorni dalla richiesta, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni effettuato anche a mezzo comunicazione sull'Albo Pretorio Digitale sul Sito dell'Ente.
- 2) In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

ART. 32 Liquidazione ed accertamento dell'imposta

- 1) Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI, e/o altri soggetti incaricati dall'Ente impositore procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e del comma 792 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17, D.lgs. n. 472/1997.

ART. 33 Riscossione coattiva

- 1) Ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. L'atto deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- 2) Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a. in forma diretta dall'ente o dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidatari ai sensi di legge, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 con l'esclusione di quanto previsto dall'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b. mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.
- 3) la riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a. la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili;
 - b. la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73 se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in Legge 1° dicembre 2016 n. 225.
- 4) Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 52, comma 5 lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidatari ai sensi di legge, si applicano le seguenti regole ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a. una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore" pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata "spese di notifica ed esecutive" comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri

ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, pubblicato in G.U.n100 del 29 aprile 2023.

- 5) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

ART. 34 Dilazioni

- 1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere la dilazione di pagamento, nel rispetto delle regole vigenti previste dal regolamento generale delle entrate.

ART. 35 Sanzioni

- 1) In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
- 2) In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.
- 3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
- 100% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - 150% se la violazione si riferisce a due anni;
 - 200% se la violazione si riferisce a più di due anni
- con un minimo di 50 euro
- 4) In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d'imposta la sanzione amministrativa del:
- 50% se la violazione è riferita ad un solo anno
 - 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.
- con un minimo di 50 euro
- 5) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 100 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

- 7) Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997 e sue successive integrazioni e modificazioni.

ART. 36 Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente - a pena di decadenza - entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 38, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3) Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno di imposta, al netto degli interessi.
- 4) Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria, entro i termini di prescrizione.
- 5) Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
- 6) L'Ufficio, qualora, dagli elementi desumibili dalla banca dati, riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere allo stesso ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.

ART. 37 Compensazione

- 1) In alternativa al rimborso, il contribuente può richiedere, con apposita istanza, indicando gli anni di imposta oggetto di compensazione e allegando copia dei versamenti effettuati in eccedenza a prova del credito vantato.
- 2) L'esito dell'istanza di compensazione sarà comunicato al soggetto che ne ha fatto richiesta.
- 3) Non è ammessa la compensazione per importi a credito, per ciascun anno di imposta, inferiore a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
- 4) Non è ammessa la compensazione in caso di situazione contributiva irregolare per le annualità precedenti.
- 5) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso.
- 6) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 38 Interessi

- 1) Gli interessi sulle somme dovute dal contribuente e quelli sulle somme a rimborso sono computati nella misura del tasso di interesse legale vigente.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del Codice civile.

ART. 39 Contenzioso – Reclamo - Mediazione

- 1) In materia di contenzioso, reclamo e mediazione, si rinvia al vigente regolamento generale delle entrate.

ART. 40 Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.147/2013 e ss.mm.ii. ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati tutti i regolamenti inerenti la stessa materia.

ALLEGATO 1 - Categorie di utenze non domestiche

Per la categoria "Attività industriali con capannoni di produzione", si tiene conto delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 116/2020 al TUA (D.lgs. n. 152/2006)

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole e luoghi di culto
(Musei, biblioteche, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di ballo, di guida etc. Associazioni e circoli vari, Parrocchie e chiese, Comunità religiose)
2. Cinematografi, teatri
(Cinema, teatri, Sale da convegno e da concerto)
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
(Garage, autorimesse, aviorimesse e simili, autonoleggi, depositi e magazzini di custodia senza alcuna vendita diretta)
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari e termali, Specchi Acquei
6. Autosaloni, esposizioni
(Vendita all'ingrosso e al dettaglio con esposizione di auto, moto, mobili e altro)
7. Alberghi con ristorante
(Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante)
8. Alberghi senza ristorante
(Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive senza ristorante)
9. Case di cura e di riposo
(Case di cura e di riposo, Comunità civili e militari, carceri, collegi)
10. Ospedali
(Ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici Universitari, Ambulatori, ASL)
11. Uffici e Agenzie
(Agenzie assicurative, Agenzie di servizi in genere, ricevitorie lotto, internet point, emittenti radio e tv, etc...)
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
(Ad es. odontotecnico)
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie *(anche gestiti da circoli e associazioni)*
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria *(anche gestiti da circoli e associazioni)*
25. Supermercato, generi alimentari macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
(Parchi di divertimento, sale scommesse e sale giochi)